



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 53 del 22/11/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 INIZIATIVA PER GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla **Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne** che ricorrerà il **25 novembre 2024**.

A tale riguardo sono state programmate diverse iniziative a cura dell'Area di Responsabilità Sociale della Lega stessa in aggiunta ad altre che si svolgeranno sul territorio.

Si chiede cortesemente di poter collaborare a promuovere il "1522", numero gratuito anti violenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e stalking.

Si sensibilizzano tutte le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi - laddove possibile - i contenuti del messaggio sottoriportato, in occasione di tutte le gare in programma in questo weekend, ovvero nelle giornate del 23 e del 24 novembre ed eventuali posticipi del 25 novembre e nelle gare in programma nel prossimo weekend del 30 novembre, del 1° dicembre ed eventuali posticipi del 2 dicembre.

Testo da leggere prima del calcio d'inizio:

"La Ministra per le Pari Opportunità e il Ministro per lo Sport e i Giovani promuovono la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522, risponderanno operatrici specializzate, che ti daranno aiuto e sostegno.

Il numero verde di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, le operatrici rispondono in 11 lingue e garantiscono l'assoluto anonimato. 1522, NON SEI SOLA!"

2.2 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 237: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13809-comunicato-ufficiale-n-237-cu-n-122-a-figc-istanza-di-grazia-arbitro-francesco-mei/file>

- C.U. n. 238: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13810-comunicato-ufficiale-n-238-cu-n-123-a-figc-statuto-figc-delibera-della-giunta-nazionale-del-coni-n-479-del-20-novembre-2024/file>

- C.U. n. 240: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13821-comunicato-ufficiale-n-240-cu-n-124-a-figc-convocazione-assemblea-federale-elettiva/file>

- C.U. n. 241: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13823-comunicato-ufficiale-n-241-cu-n-125-a-figc-modifica-art-34-commi-2-e-3-regolamento-lnd/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

6948188	DESTINO Antonio	24.10.2005	LAGONEGRO 1929
1084975	KOFFI Joel Logbo	31.03.2000	POLICORO CALCIO & ACADEMY
2616802	MORGANTI Luca	13.04.2006	ORAZIANA VENOSA
5643474	PALMITESSA Michele	23.09.2008	ORAZIANA VENOSA
1084911	VOLO Leandro Jesus	05.03.2003	MARMO PLATANO

3.2 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORI (ART. 109 N.O.I.F.)

Esaminate le istanze prodotte presentate dagli atleti sottoelencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;

Visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alle richieste di svincolo;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

2022568	CARRETTA Alfonso Mauro	10.01.2002	LAVELLO
5401983	UVA Fabio	24.05.2000	BRIENZA CALCIO

3.3 SVINCOLO CALCIATORI S.G.S.

2956336	PETRARA Antonio	11.12.2009	INVICTA MATERA
---------	-----------------	------------	----------------

3.4 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

COLANGELO Alex Pio	nato il 30.11.2008	POL. SANTANGIOLESE 2024
CUPOLO Michele	nato il 28.09.2009	POL. SANTANGIOLESE 2024

**** CALCIO A 11 ****

PRIMA CATEGORIA

3.5 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' SPORT MELFI 1983

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società SPORT MELFI 1983 disputerà le proprie gare interne la domenica all'ora ufficiale sul **campo Comunale di Leonessa di Melfi**.

3.6 VARIAZIONI GARE

GARA ANZI - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA del 24.11.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 24.11.2024 alle **ore 11.00** sul campo Comunale di Anzi.

GARA SPORT MELFI 1983 - PIETRAPERIOSA DOLOMITI L. del 24.11.2024

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 24.11.2024 alle **ore 14.30** sul **campo Comunale di Leonessa di Melfi**.

UNDER 19**3.7 VARIAZIONI GARE**

GARA PATERNICUM - A.S.D. LYKOS del 25.11.2024

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 03.12.2024** alle **ore 18.00** sul campo Taddeo di Paterno.

ECCELLENZA FEMMINILE**3.8 ESCLUSIONE SOCIETA'**

Considerata la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile s.s. 2024/2025 della Società IDEALE MONTECAGLIOSO, si comunica l'esclusione dal Campionato Regionale di Eccellenza Femminile della medesima Società.

3.9 AGGIORNAMENTO ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE S.S. 2024/25

A seguito della rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile s.s. 2024/2025 della Società IDEALE MONTECAGLIOSO (matr. 955271), si pubblica l'Organico aggiornato del suddetto Campionato:

950022	ATLETICO AVIGLIANO
963391	POLISPORTIVA SSD VALDAGRI
952824	SEVENTEEN POTENZA
963123	VULTUR WOMAN

3.10 ORGANICO E DISPONIBILITA' CAMPI

ATLETICO AVIGLIANO	Comunale	AVIGLIANO	DOMENICA	15.30
POLISPORTIVA SSD VALDAGRI	Terzella	TRAMUTOLA	DOMENICA	14.30
SEVENTEEN POTENZA	Federale Di Pasca	POTENZA	DOMENICA	10.30 (in assenza di pubblico)
VULTUR WOMAN	Corona	RIONERO IN V.	SABATO	18.00

3.11 CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE S.S. 2024/2025

In allegato si pubblica il calendario del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile relativo alla S.S. 2024/2025, che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica a tutte le Società che il suddetto Campionato avrà inizio **domenica 1° dicembre 2024**.

3.12 PROGRAMMA GARE

1^ giornata di andata del 01/12/24

ATLETICO AVIGLIANO	SEVENTEEN POTENZA	COMUNALE AVIGLIANO	01/12/24 15:30	1A
POLISPORTIVA SSD VALDAGRI	VULTUR WOMAN	TERZELLA TRAMUTOLA	01/12/24 14:30	1A

COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE

3.13 COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE

La competizione si svolgerà per la Stagione Sportiva 2024/25 secondo la formula appresso indicata. Sono iscritte d'ufficio tutte le Società lucane componenti l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile di Calcio a Undici.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2024/2025 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026 viene riservata ad una Società tra quelle retrocesse al quart'ultimo posto dal Campionato di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2024/2025 sulla base di criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale dal Dipartimento Calcio Femminile.

Il CR Basilicata dovrà comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, **entro il termine del 18 aprile 2025** il nominativo della Società qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile verranno raggruppate in un unico girone con gare di andata e ritorno. Le prime due classificate al termine del girone accederanno alla Finale.

Gare per la fase di qualificazione

Risulteranno qualificate per la finale le due squadre che al termine del girone avranno totalizzato il maggior numero di punti. Qualora risultasse parità al termine del girone tra due o più squadre per determinare la classifica finale del girone si adotterà il criterio della classifica avulsa, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Girone;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Girone;
- del sorteggio.

Finale

Le squadre finaliste disputeranno la gara di finale in campo neutro (data e sede da definire). In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego di calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste dal C.G.S. per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di **€ 100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatrici in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

Qualora una società si ritiri dalla competizione o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso della stessa non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le Società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro il martedì antecedente la gara.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.14 CALENDARIO COPPA ITALIA

Si riportano di seguito le date relative al calendario di Coppa Italia di Eccellenza Femminile. Si evidenzia che le gare saranno disputate secondo le disponibilità di campo fornite dalle Società, come indicato al punto 3.10 del presente Comunicato Ufficiale:

Gare di andata

1^ GIORNATA	12.01.2025
2^ GIORNATA	19.01.2025
3^ GIORNATA	26.01.2025

Gare di ritorno

1^ GIORNATA	09.02.2025
2^ GIORNATA	16.02.2025
3^ GIORNATA	23.02.2025

Finale

GARA UNICA 08.03.2025 (sede e orario da definire)

**** CALCIO A 5 ******UNDER 19****3.15 VARIAZIONE GARA**

GARA GORGOGLIONE - ESSEDI MASCHITO del 25.11.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **domenica 24.11.2024** alle **ore 11.00** presso il campo Comunale C5 di Gorgoglione.

UNDER 17**3.16 VARIAZIONE GARA**

GARA AMA MATERA 2019 - C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL del 24.11.2024

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco e degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **giovedì 28.11.2024** alle **ore 17.00** presso il **campo C5 di Via Sicilia** di Matera.

4. RISULTATICAMPIONATO: **COPPA ITALIA ECCELLENZA - SEMIFINALI**

DATA	GIORNATA			
20/11/24	3/A	CALCIO SAN CATALDO	SANTARCANGIOLESE	2 - 3
		POMARICO	ORAZIANA VENOSA	2 - 2

CAMPIONATO: **COPPA ITALIA PROMOZIONE - SEMIFINALI**

DATA	GIORNATA			
20/11/24	3/A	POLISPORTIVA TITO	POLICORO CALCIO & ACADEMY	2 - 0
		SPORTING LAVELLO	LAGONEGRO 1929	1 - 0

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A**

DATA	GIORNATA				
18/11/24	4/A	AS MELFI 1929	CALCIO SAN CATALDO	2 - 0	
		CANDIDA 1984	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	2 - 3	
		SPORTING LAVELLO	ORAZIANA VENOSA	6 - 0	

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B**

DATA	GIORNATA				
18/11/24	4/A	ASSOPOTENZA	BRIENZA CALCIO	3 - 2	
		MARMO PLATANO	VIRIBUS POTENZA 1999	7 - 4	
19/11/24	4/A	S.C. VIETRI	AVIGLIANO CALCIO PZ	4 - 2	
03/12/24	4/A	PATERNICUM	ASD LYKOS		<u>POSTICIPO</u>

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C**

DATA	GIORNATA				
18/11/24	4/A	CORLETO PERTICARA	MOLITERNO	7 - 1	
		REAL CHIAROMONTE	MARATEA	0 - 17	
		SANTARCANGIOLESE	CASTRUM VIGGIANELLO	16 - 0	
19/11/24	4/A	VIGGIANO	ACS 09	3 - 1	

CAMPIONATO: **JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D**

DATA	GIORNATA				
18/11/24	4/A	ATLETICO MONTALBANO	POMARICO	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
		FERRANDINA 17890	MONTESCAGLIOSO CALCIO	4 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
		MIGLIONICO CALCIO	GROTTOLE	6 - 2	
		POLICORO CALCIO & ACADEMY	ELETTRA MARCONIA	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>

CAMPIONATO: **COPPA BATTA CALCIO A 5 - GIRONE: S1**

DATA	GIORNATA				
19/11/24	1/A	LIONS POTENZA C5 2022	GRASSANO	4 - 6	

CAMPIONATO: **COPPA BATTA CALCIO A 5 - GIRONE: S2**

DATA	GIORNATA				
21/11/24	1/A	ATLETICO LAVELLO	VIRTUS LATRONICO	5 - 3	

CAMPIONATO: **UNDER 15 C5 REGIONALE MASCHILE**

DATA	GIORNATA				
17/11/24	1/A	GORGOGLIONE	ATLETICO PISTICCI SEVEN	6 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>
18/11/24	1/A	A.S.D. MONTEPELOSO	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	3 - 0	
		BERNALDA FUTSAL	ESSEDI MASCHITO	13 - 3	
19/11/24	1/A	COMPENS. SPORT PISTICCI	POLICORO ACADEMY FUTSAL	2 - 6	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **22/11/2024**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA**GARE DEL 17/11/2024**

ERRATA CORRIGE

A seguito di un mero errore con Comunicato Ufficiale n. 52 del 20.11.2024 è stata riportata l'ammonizione (I infr) dell'Allenatore RUBOLINO Giovanni della Società ELETTRA MARCONIA. La stessa è da ritenersi nulla, in quanto il provvedimento corretto è da attribuirsi all'Allenatore RUBOLINO Giovanni della Società FERRANDINA 17890. Si riporta di seguito la situazione aggiornata:

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (III INFR)

RUBOLINO GIOVANNI

(FERRANDINA 17890)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA**GARE DEL 20/11/2024**

- **DIRIGENTI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DASCO ANTONIO MASSIMI

(ORAZIANA VENOSA)

- **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DETTORI FRANCESCO

(SANTARCANGIOLESE)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SAMBATARO VITTORIO

(CALCIO SAN CATALDO)

CAMPOREALE PIETRO

(ORAZIANA VENOSA)

GALLI BRUNO GIAN FRANCO

(ORAZIANA VENOSA)

MAZZELLA JUAN IGNACIO

(POMARICO)

CERDA ALEJO AGUSTIN

(SANTARCANGIOLESE)

GUCCIONE ANTONIO

(SANTARCANGIOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COCINA VITO DOMENICO

(CALCIO SAN CATALDO)

FALCO ANTONIO

(CALCIO SAN CATALDO)

ZUMPANO KEVIN

(POMARICO)

GALVANI DANIEL EZEQUIEL

(SANTARCANGIOLESE)

MEDICI FRANCESCO

(SANTARCANGIOLESE)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE**GARE DEL 20/11/2024**

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GERARDI ANTONELLO

(POLISPORTIVA TITO)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIVERA MAYCO DAVID

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COVIELLO ALEX

(POLISPORTIVA TITO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRAMOSCA ALESSIO

(POLISPORTIVA TITO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SUPINO SIMONE

(LAGONEGRO 1929)

SABATO DONATO

(POLISPORTIVA TITO)

SANTARSIERO GIANLUCA

(POLISPORTIVA TITO)

SANTOPIETRO CARMINE

(POLISPORTIVA TITO)

CANTONE SAVINO

(SPORTING LAVELLO)

ZUCCARO DOMENICO

(SPORTING LAVELLO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11
GARA DEL 18/10/2024

- **SOCIETA'**

GARA ATLETICO MONTALBANO - POMARICO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la squadra del **POMARICO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della Società **POMARICO**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;**

- di **penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;**

- di **comminarle l'ammenda di € 200,00 quale seconda rinuncia;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA FERRANDINA 17890 - MONTESCAGLIOSO CALCIO

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che al 37' del secondo tempo sul punteggio di 4-0 a favore della squadra ospitante, il dirigente della squadra del **MONTESCAGLIOSO CALCIO**, in seguito all'espulsione di due giocatori, in particolare del n. 10 e del n. 9, invitava i propri atleti ad abbandonare il terreno di gioco manifestando la volontà di non proseguire la gara, in segno di protesta nei confronti delle decisioni del DG;

Verificato che il D.G. dopo aver contattato il vicecapitano della squadra e fatte presente allo stesso le conseguenze che ne potessero derivare, assumendo conferma della decisione assunta dalla squadra, provvedeva a decretare la sospensione definitiva della gara causa abbandono del terreno di gioco da parte della squadra ospite;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio conseguito sul campo in quanto più favorevole agli effetti della differenza reti: FERRANDINA 17890 - MONTESCAGLIOSO CALCIO 4-0;
- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 100,00 quale prima rinuncia;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA POLICORO CALCIO & ACADEMY - ELETTRA MARCONIA

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la squadra dell'**ELETTRA MARCONIA** iniziava la gara con 8 (otto) calciatori e che al 24' e al 25' minuto del primo tempo, in seguito all'infortunio di 2 (due) calciatori, rimaneva in 6 (sei);

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto la Società **ELETTRA MARCONIA** non aveva in campo il minimo di calciatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 25' del primo tempo;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società ELETTRA MARCONIA con il seguente punteggio: POLICORO CALCIO & ACADEMY - ELETTRA MARCONIA 3-0;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 06/12/2024

RAGONE FILIPPO

(MONTESCAGLIOSO CALCIO)

A fine gara pronunciava frasi offensive nei confronti del DG per il suo operato in campo.

- CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

LOPES BOTELHO LOUR LUIZ FELIPE (MONTESCAGLIOSO CALCIO)

Al momento dell'espulsione colpiva con uno schiaffo un avversario e tentava di aggredire fisicamente il D.G., senza riuscirci perché trattenuto dai compagni di squadra. Mentre la squadra abbandonava il terreno di gioco, il calciatore continuava a minacciare e a rivolgere nei confronti del D.G. frasi offensive. Articoli 36 comma 1 lettera a) e 38 del CGS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAGONE VITO

(MONTESCAGLIOSO CALCIO)

- CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BARBETTA GABRIELE

(AS MELFI 1929)

ORSINI ROCCO

(ASSOPOTENZA)

SCHETTINO GIOVANNI

(MARATEA)

ZECCOLA MANUEL

(MARMO PLATANO)

FUOCO LIBORIO

(MONTESCAGLIOSO CALCIO)

CASTRONUOVO TOMMASO

(REAL CHIAROMONTE)

ABBATE GIUSEPPE

(VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIOLLA ROCCO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

SARLI ANTONIO

(ASSOPOTENZA)

BLOISE MARCO	(BRIENZA CALCIO)
GERARDI SIMONE	(BRIENZA CALCIO)
BIANCHINO DONATO PIO	(CANDIDA 1984)
DE GIACOMO NICOLO	(GROTTOLE)
SALVATORE ANDREA PIO	(GROTTOLE)
CERONE NICOLO	(MARMO PLATANO)
DANDREA ALEKSANDR	(MOLITERNO)
IACOVIELLODELNERO LORENZO	(SPORTING LAVELLO)
MARCONE GIUSEPPE	(SPORTING LAVELLO)

GARA DEL 19/10/2024

- CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FABIO DOMENICO	(S.C. VIETRI)
----------------	---------------

AMMONIZIONE (II INFR)

STIGLIANO LUCIO PIO	(ACS 09)
ANTOHI LEONARDO	(S.C. VIETRI)
DE BIASE FRANCESCO	(S.C. VIETRI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRIPPO SIMONE	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
MASI VITO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
CORTESE GABRIELE	(VIGGIANO)
DE MAIO IACOPO	(VIGGIANO)
SANTALUCIA GIUSEPPE	(VIGGIANO)

GARE DELLA COPPA BATTÀ CALCIO A 5 – SERIE C/2

GARA DEL 19/10/2024

- CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CENTOLA GABRIEL	(GRASSANO)
SAVINO ANDREA	(LIONS POTENZA C5 2022)
SABIA IVAN	(LIONS POTENZA C5 2022)

GARA DEL 21/10/2024

- CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIERRO VITO	(ATLETICO LAVELLO)
-------------	--------------------

- CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COLONNA FABRIZIO	(ATLETICO LAVELLO)
FERRIERI LUCA	(ATLETICO LAVELLO)
FIERRO VITO	(ATLETICO LAVELLO)
SCARCELLA RICCARDO	(ATLETICO LAVELLO)

CHIARELLI ANTONIO
PACIFICO MARCO

(VIRTUS LATRONICO)
(VIRTUS LATRONICO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A/5

GARA DEL 17/10/2024

GARA GORGOGNONE - ATLETICO PISTICCI SEVEN

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la squadra ospite iniziava la gara con 13 (tredici) calciatori in distinta;

Atteso che il C.U. n.1 del 01.07.24 Divisione Calcio a 5 per la S.S. 2024/25 prevede che il numero massimo di calciatori previsti in distinta è 12 (dodici);

Accertato che il DG attraverso proprio supplemento di rapporto confermava che la squadra ospite iniziava la gara con tutti e 13 i calciatori riportati in distinta, contravvenendo in tal modo alle disposizioni previste;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo GORGOGNONE - ATLETICO PISTICCI SEVEN 4-9 e di assegnare ai sensi dell'articolo 10 comma 7 del CGS gara persa alla Società ATLETICO PISTICCI SEVEN con il seguente punteggio: GORGOGNONE - ATLETICO PISTICCI SEVEN 6-0;

- di squalificare per 1 gara FLORIO LUIGI dell'Atletico Pisticci Seven, in quanto firmatario della distinta della società;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA TITO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE - INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO - ALL'ALLENATORE CRISTIANO ROBERTO E RIPORTATA SUL C.U. N. 48 DEL 06/11/2024.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **22/11/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. Polisportiva Tito** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata sul **C.U. n. 48 del 06/11/2024**, consistente nella **squalifica per tre gare** inflitta all'**Allenatore Cristiano Roberto**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Rilevato come la **Società** reclamante, benché ritualmente messa al corrente, ai sensi dell'**art. 77, comma 1, C.G.S.**, della seduta del 16/11/2024, ore 10:30, giusta comunicazione PEC, non abbia presenziato all'udienza;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione, in videoconferenza, del **D.G., Sig. Leonardo Santoro**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in udienza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità", atteso che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex **art. 61, comma 1, C.G.S.**);

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto: **1. Verificare la corrispondenza di identità tra il sig. De Salvo Vito e la persona effettivamente presente sul terreno di gioco in sua vece; 2. Trasmettere gli atti alla Procura Federale; 3. In via subordinata, dichiarare l'annullamento o, in alternativa, la riduzione della squalifica inflitta al sig. Cristiano Roberto, in qualità di allenatore della ASD Polisportiva Tito da 3 a 1 giornata effettiva, in applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 comma 1 lettera c) e lettera e) del C.G.S. e in virtù del fatto che le circostanze sono avvenute in conseguenza delle azioni di una persona non presente nella distinta ufficiale di gara;**

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia precisato che, la persona coinvolta nei fatti narrati nell'impugnata decisione del **G.S.**, non fosse il sig. **De Salvo Vito (Allenatore dell'ACS 09)** bensì altra persona non presente in distinta. Circostanza che, in base a quanto dedotto dalla **reclamante**, sarebbe stata facilmente evincibile dalla visione di un *file video* che la stessa asseriva di aver allegato al ricorso, dalle dichiarazioni che lo stesso **Allenatore** inibito avrebbe potuto rendere nonché da ulteriori mezzi di prova che sarebbero stati indicati;

Valutato ulteriormente che, nessun *file video* veniva allegato al reclamo; che, il sig. **Cristiano Roberto** di cui si chiedeva l'audizione non compariva in udienza né venivano prodotti ulteriori mezzi istruttori;

Considerato, altresì, come dalle dichiarazioni rese dal **D.G.** sia stato possibile accertare che, al termine della gara, in prossimità degli spogliatoi, i due **Allenatori - Cristiano Roberto della Polisportiva Tito e De Salvo Vito della ACS 09** - della cui identità il ridetto **Arbitro** dichiarava di esserne certo - venivano alle vie di fatto ponendosi vicendevolmente le mani al collo;

Accertato più nel dettaglio come, sempre il **D.G.**, ribadiva che nessuna persona non presente in distinta, riconducibile alla **ACS 09**, avesse preso parte al parapiglia creatosi, confermando come il **tesserato** della ridetta **Società** che prendeva parte all'accaduto fosse, con certezza, **l'Allenatore De Salvo Vito;**

Ritenuto, inoltre, come gli elementi emersi in sede dibattimentale siano di per sé sufficienti a fare chiarezza sui fatti contestati, ritenendo, pertanto, del tutto superfluo acquisire ulteriori elementi istruttori ovvero richiedere supplementi di indagine nonché specifici accertamenti ex **art. 50, comma 3, C.G.S.**;

Valutato pertanto come, per quanto riguarda la posizione dell'**Allenatore Cristiano Roberto**, la richiesta di annullamento/riduzione della sanzione, avanzata dalla **Società ricorrente**, non possa trovare accoglimento, dal momento che, la condotta allo stesso ascrivibile, può sicuramente considerarsi come gravemente antisportiva, indipendentemente dal presunto errore di identità (peraltro escluso dal **D.G.**) relativo all'altra persona coinvolta nei fatti - con esclusione di qualsiasi attenuante - considerato altresì che, **il ruolo di Allenatore**, sotto il profilo soggettivo, richiede un obbligo di lealtà e

correttezza ben più stringente di quella del semplice calciatore, essendo, quello ricoperto dai tecnici, un ruolo di guida che impone, a questi ultimi, di dare l'esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, decisione del 23 marzo 2020);

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. POLISPORTIVA TITO** proposto avverso le decisioni dal **G.S.** assunte e riportate nel **C.U. n. 48 del 06/11/2024**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 22/11/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)